

## REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 147 del trattato, del comitato di gestione delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale nonché del comitato permanente di gestione per le strutture della pesca,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che i riferimenti all'abrogato regolamento (CEE) n. 4253/88 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1260/1999. Agli interventi fondati sul regolamento (CE) n. 1260/1999 si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Occorre aggiornare il regolamento (CE) n. 1681/94 per rendere più efficace il sistema di comunicazione delle irregolarità.
- (4) Per garantire la certezza del diritto, occorre disporre esplicitamente che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 si applichino anche a tutte le forme d'intervento finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 di cui al regolamento (CE) n. 1783/1999

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(4)</sup>, al regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo <sup>(5)</sup>, al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca <sup>(6)</sup>, e al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(7)</sup>.

- (5) È necessario chiarire in quale misura uno Stato membro che partecipa alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nota con la denominazione «programmi Interreg», o a qualsiasi altro programma transnazionale debba notificare le irregolarità.
- (6) È opportuno precisare che la definizione di «irregolarità» di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità <sup>(8)</sup>.
- (7) È necessario precisare il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(9)</sup>.
- (8) È opportuno precisare che la definizione di «primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario» è tratta dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio <sup>(10)</sup> relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- (9) È altresì necessario definire i concetti di «fallimento» e di «operatore economico».

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

<sup>(7)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

<sup>(10)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.